

Al. 5

TABELLA 3

(Riferimento: tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3° fascia annessa quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e annessa quale Tabella 1 al D.M. n. 53 del 21.06.2007)

TABELLA DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI III FASCIA RELATIVE A POSTI DI CONTINGENTE STATALE ITALIANO ALL'ESTERO

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110,

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore, mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione, né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITÀ NON SPECIFICI (fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui

al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 22 punti) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo

punti 12

Si valuta un solo titolo.

2) Diploma di specializzazione pluriennale:

punti 6

Si valuta un solo titolo.

3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria,

punti 3

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria,

punti 1

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

| |
|------------------------------|
| D) TITOLI DI SERVIZIO |
|------------------------------|

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:

per ogni anno:

punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno:

punti 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;

b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie;

f) i Conservatori;

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

punti 0,50

(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)

NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato su posti di contingente nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come segue: per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, viene valutato come servizio specifico il servizio prestato nei corsi di livello elementare e come servizio non specifico il servizio prestato nei corsi di livello medio; per l'inclusione nelle graduatorie della scuola secondaria, viene valutato come servizio specifico il servizio prestato nei corsi di livello medio e come servizio non specifico il servizio prestato nei corsi di livello elementare.

3 bis) Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana (di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153) di livello elementare, viene valutato come servizio specifico il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nei corsi di livello elementare e come servizio non specifico il servizio prestato nei corsi di livello medio e nella scuola secondaria; ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei corsi di livello medio, viene valutato come servizio specifico il servizio prestato nella scuola secondaria e nei corsi di livello medio, e come servizio non specifico il servizio prestato nella scuola primaria e dell'infanzia e nei corsi di livello elementare.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.